

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2006/0134(CNS)

1.3.2007

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
(COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

Relatore per parere: Christofer Fjellner

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La situazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è grave. Nonostante la riduzione delle quote di pesca nel corso degli ultimi anni, alcune parti degli stock di merluzzo sono scese al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Ciò rappresenta una notevole minaccia per l'ambiente marino unico ed estremamente sensibile del Mar Baltico. La conservazione degli stock di merluzzo in tutto il Mar Baltico è importante sia da un punto di vista ambientale, sia in termini di futuro accesso a tali stock.

È nostra comune responsabilità rendere possibile la pesca al merluzzo nel Mar Baltico anche in futuro. Le disposizioni attualmente in vigore sono un passo nella giusta direzione, ma non potranno sortire alcun effetto se non saranno rispettate. Sebbene le minacce che incombono sul merluzzo bianco, e di conseguenza sul Mar Baltico, siano numerose e complesse, il pericolo principale resta la pesca illegale. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (ICES) stima che il 35/45% delle catture di merluzzo bianco dello stock orientale siano da imputare alla pesca illegale. Per tale motivo, lo strumento più importante per tutelare gli stock di merluzzo bianco non sarà rappresentato da nuove regole di pesca, bensì dalla garanzia che il regolamento in vigore sia effettivamente attuato.

Spetta agli Stati membri far sì che tale regolamento venga rispettato. Si rilevano attualmente gravi carenze nel modo in cui essi assolvono tale compito, a detrimento sia degli stock di merluzzo sia dell'ambiente marino del Baltico. Dal momento che la Comunità non può controllare direttamente le attività di pesca o comminare sanzioni per la pesca illegale, i suoi sforzi devono essere rivolti a indurre gli Stati membri a rispettare il regolamento.

Gli stock di merluzzo bianco sono anche minacciati per il fatto che troppi merluzzi vengono pescati quando sono ancora troppo giovani e quindi si sono potuti riprodurre una sola volta, oppure non si sono mai riprodotti. A diretta conseguenza di ciò vengono ridotte la crescita degli stock e la loro capacità di ricostituirsi. Occorre altresì rilevare che il valore di mercato del pesce catturato diminuisce in quanto i merluzzi sono troppo giovani.

Se si vuole evitare il crollo degli stock di merluzzo bianco nel Mar del Baltico, occorre continuare ad applicare una rigorosa ripartizione delle quote. Le valutazioni scientifiche annuali degli stock di merluzzo, che sono alla base delle decisioni del Consiglio, devono essere seguite senza restrizioni. Occorre innanzitutto rispettare l'ambiente e gli obiettivi a lungo termine, e non gli obiettivi socio-politici a breve scadenza.

In generale, si può affermare che, per salvare l'ambiente e la pesca del merluzzo nel Mar Baltico, è necessaria una nuova politica per la pesca che induca i pescatori di tutta l'Unione a riconoscere l'importanza della futura sopravvivenza degli stock ittici e ad assumersene la responsabilità. Un sistema che si è dimostrato efficace per proteggere gli stock ittici e consentire ai pescatori di portare avanti la propria attività, è quello delle quote individuali trasferibili (QIT), il quale conferisce un diritto individuale di pesca attribuendo al pescatore una quota individuale per ciascuna specie di pesce, zona di pesca e periodo dell'anno. La quota totale viene inizialmente fissata dall'autorità competente, nella fattispecie il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF), per poi essere adeguata in base a proposte provenienti dalle stesse organizzazioni che rappresentano i pescatori.

Le QIT sono un incentivo per i pescatori a non catturare troppi pesci poiché ciò ha conseguenze negative dirette nel lungo periodo. È interesse diretto dei pescatori rispettare tali norme, monitorare e combattere la pesca illegale e proteggere le zone di riproduzione. Poiché le QIT possono essere cedute, vi è tra l'altro una possibilità realistica per coloro che desiderano interrompere la propria attività di pesca di ricevere una contropartita che consenta loro di avviare una nuova attività. Le QIT sono state utilizzate con profitto in Nuova Zelanda, Alaska e Islanda.

La pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico potrebbe essere utilizzata come progetto pilota per le QIT nell'UE. Si tratta di una zona di pesca limitata con due stock di merluzzi, ma che presenta distanze relativamente brevi affinché i pescatori si possano muovere tra le varie zone di pesca e i vari stock.

In sintesi, si propongono le seguenti misure:

1. Nelle sottodivisioni da 25-32, fissare il tasso di mortalità per pesca a 0. Ciò significa che non è consentita alcuna attività di pesca.
2. Introdurre norme più rigorose sui controlli e le sanzioni da parte degli Stati membri per quanto riguarda la pesca illegale del merluzzo e invitare la Commissione a nominare gli Stati che non vi si conformano e pubblicarne un elenco.
3. Aumentare la taglia minima di sbarco a 40 cm, dando modo ai merluzzi di riprodursi, e di conseguenza, rendendo possibile la ricostituzione degli stock.
4. Consentire agli scienziati di determinare l'entità delle quote del merluzzo e non permettere agli Stati membri di ignorare gli aspetti ambientali al momento di fissare le quote.
5. Invitare la Commissione a vagliare la possibilità di introdurre le QIT per la pesca del merluzzo nel Mar Baltico, incentivando in tal modo il singolo pescatore alla conservazione degli stock.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dalla Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.

(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli **al di sotto dei limiti biologici di sicurezza**, in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta, e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.

Motivazione

Il regolamento di base della politica comune della pesca (2371/2002/CE) definisce i limiti biologici di sicurezza ed entrambi gli stock di merluzzo bianco del Baltico sono al di sotto di tale livello.

Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Un piano di gestione pluriennale per la pesca del merluzzo bianco sufficientemente incisivo e sostenibile e basato sul principio di precauzione consentirebbe di mettere in atto modalità di pesca sostenibili e permanenti su scala molto più ampia rispetto a quanto avvenga attualmente.

Motivazione

Il merluzzo bianco è importante per l'ecosistema baltico nel suo insieme. A medio e lungo termine è di beneficio sia per il settore della pesca che per l'ecosistema consentirne la ricostituzione e adottare misure oltremodo severe affinché ciò avvenga. Se non si interviene con urgenza si rischia di dover affrontare gli stessi problemi incontrati in Terranova.

Emendamento 3 Considerando 3

(3) Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

(3) Nel 2003, sotto gli auspici della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), è stato adottato un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) La ripartizione del Mar Baltico in una zona occidentale (sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24) e una zona orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) è dovuta al fatto che le due zone costituiscono ecosistemi separati aventi caratteristiche totalmente differenti.

Motivazione

È importante mantenere la ripartizione del Mar Baltico in due zone distinte dal momento che si tratta di due ecosistemi con caratteristiche totalmente differenti. È pertanto necessario fissare le quote per ciascuna delle due parti. In caso contrario sussiste il rischio che l'attività di pesca si concentri maggiormente in una delle due zone provocandone il totale esaurimento. La parte orientale, la più estesa, ha caratteristiche uniche e gli stock di merluzzo bianco ivi presenti sono unicamente adattati al Baltico.

Emendamento 5
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Le disposizioni contenute nel piano dell'IBSFC relative alla fissazione dei TAC non sono state seguite nelle decisioni adottate dal Consiglio.

Motivazione

Il Consiglio ha sistematicamente adottato TAC troppo elevati.

Emendamento 6
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Sebbene il cambiamento climatico e l'inquinamento abbiano causato alterazioni significative nell'ecosistema del Mar Baltico, le minacce più gravi a una gestione sostenibile nel Mar Baltico sono le quote di pesca eccessivamente generose attribuite in passato e la pesca illegale, quest'ultima dovuta a una mancanza di controllo delle attività di pesca e alla riluttanza a

***perseguire le infrazioni alla
regolamentazione in vigore.***

Motivazione

La pesca illegale è un grave problema ma lo è anche l'attribuzione di quote generose. Per l'area di gestione orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) un divieto di pesca temporaneo sembra rappresentare l'unica opzione sicura ai fini della ricostituzione degli stock. Nel 2005 le catture nella zona occidentale sono ammontate a 25 000 tonnellate mentre in quella orientale a 40 000. Eppure secondo i ricercatori le catture nella parte orientale avrebbero dovuto ammontare a zero. Il rapporto tra pesca legale e illegale indica che quest'ultima costituisce circa il 40% dell'attività di pesca totale.

Emendamento 7

Considerando -5 (nuovo)

(-5) L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive che il Consiglio adotti in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.

Motivazione

Il piano relativo allo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 dovrebbe essere un piano di ricostituzione con tutti i requisiti previsti dal regolamento 2371/2002.

Emendamento 8

Considerando 5

(5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede in particolare che, per conseguire tale obiettivo, la Comunità debba applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso dovrebbe essere finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un settore competitivo ed economicamente redditizio, garantendo

(5) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede in particolare che i piani di ricostituzione (i) siano elaborati sulla base dell'approccio precauzionale, (ii) garantiscano lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili nonché (iii) abbiano carattere pluriennale e indichino il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

Emendamento 9
Considerando 9

(9) Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare da un anno all'altro la variazione dei TAC.

(9) Al fine di prevenire un collasso della pesca e di agevolare una rapida ricostituzione degli stock a livelli in grado di sostenere un TAC più elevato, è importante che il livello dei TAC sia fissato conformemente ai pareri del CIEM.

Motivazione

L'UE sostiene di conformarsi ai pareri scientifici, ma i livelli raccomandati dal CIEM sono stati sistematicamente superati, con il conseguente esaurimento attuale degli stock.

Emendamento 10
Articolo 4, punto 2

2) **0,3** per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni da 25 a 32.

2) **0** per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni da 25 a 32.

Motivazione

Nei loro pareri scientifici, gli esperti hanno espresso profonda preoccupazione per il rapido esaurimento degli stock di merluzzo bianco nell'area di gestione orientale e hanno proposto un divieto totale temporaneo delle attività di pesca per consentire la ricostituzione degli stock. Ai fini della ricostituzione è preferibile un divieto totale contemporaneo per tutti i paesi piuttosto che periodi di divieto diversi per i vari paesi. Un divieto totale rende in pratica impossibile la pesca illegale.

Emendamento 11
Articolo 6

1. Per gli stock di merluzzo bianco in questione, il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), risulta più

1. Per gli stock di merluzzo bianco in questione, il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),

elevato fra i seguenti:

a) il TAC che consentirebbe di ottenere, nell'anno della sua applicazione, una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente;

b) il TAC che consentirebbe di raggiungere il livello di mortalità per pesca di cui all'articolo 4.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% al TAC di tale anno.

3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno.

4. Il paragrafo 3 non si applica qualora una valutazione scientifica condotta dallo CSTEP mostri che il tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione del TAC supera un valore dell'1% annuo per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni 22, 23 e 24 o un valore dello 0,6% annuo per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 25 a 32.

consentirebbe di ottenere quantità di pesce adulto in mare superiori a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Se la valutazione scientifica conferma tale risultato, il Consiglio adotta il TAC che consentirebbe di ottenere il tasso di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Se la valutazione scientifica non conferma tale risultato, il Consiglio adotta il livello TAC più basso possibile.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% al TAC di tale anno.

Motivazione

La Commissione propone che i TAC non vengano ridotti più del 15% annuo, ma laddove gli stock siano esauriti o necessitino di misure urgenti di conservazione, un'attesa troppo lunga può accrescere i rischi per lo stock.

Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

b) dal 15 giugno al 14 settembre nelle

Nelle sottodivisioni da 25 a 32 non è

sottodivisioni da 25 a 27.

autorizzata alcuna attività di pesca.

Motivazione

Il presente emendamento è correlato all'emendamento all'articolo 4, punto 2, presentato da Frieda Brepoels e Anders Wijkman.

Emendamento 13

Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. In deroga alle disposizioni sulle taglie minime del pesce sbarcato relative al merluzzo bianco, di cui al regolamento (CE) n. 2187/2005, la taglia minima di sbarco per il merluzzo delle sottodivisioni da 22 a 32 è di 40 cm.

Motivazione

Per rafforzare gli stock di merluzzo del Mar Baltico è necessario modificare le disposizioni relative alla loro taglia minima di sbarco. Portando la taglia minima di sbarco a 40 cm si aumenta la possibilità di riproduzione della specie e di ricostituzione degli stock.

Emendamento 14

Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca

2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca

speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente, espressa in chilowatt (kW), **dello** sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1.

speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente **a 1,2 volte**, espressa in chilowatt (kW), **lo** sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento mira a ridurre la capacità eccessiva delle flotte baltiche dedite alla pesca del merluzzo bianco.

Emendamento 15
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La capacità equivalente di cui al paragrafo 2 può non includere pescherecci smantellati con l'aiuto di fondi pubblici.

Motivazione

Dato che le flotte nel Baltico dedite alla pesca del merluzzo bianco sono troppo grandi, tale provvedimento consentirebbe di ridurre la capacità.

Emendamento 16
Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ogni anno la Commissione effettua un'esauriente valutazione delle attività di controllo e monitoraggio e delle sanzioni comminate ai pescatori che abbiano violato il presente regolamento da parte degli Stati membri. Tale relazione viene pubblicata e indica chiaramente i progressi dei vari Stati membri nell'attuazione del presente regolamento nonché i rispettivi successi e insuccessi.

Motivazione

Spetta agli Stati membri fare in modo che il presente regolamento venga seguito. Si rilevano attualmente gravi carenze nei controlli, che contribuiscono a deteriorare la situazione degli stock ittici e dell'ambiente marino sensibile del Mar Baltico. Poiché la Commissione non può controllare direttamente il modo in cui gli Stati membri attuano il regolamento, una soluzione potrebbe essere di citare esplicitamente quali Stati membri si conformano alle disposizioni e quali se ne discostano.

Emendamento 17
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione vaglia la possibilità di fare del Mar Baltico una zona pilota ove sperimentare il sistema delle quote individuali trasferibili (ITQ) per il merluzzo, allo scopo di creare un sistema sostenibile nel lungo periodo per la pesca di tale specie. Ciò avviene contestualmente ad una valutazione del presente regolamento, tre anni dopo la sua entrata in vigore. Si terrà conto del risultato di detta valutazione al momento di stabilire un eventuale nuovo piano.

Motivazione

Il sistema delle quote individuali trasferibili (ITQ) si è dimostrato efficace per la protezione sia degli stock ittici che del futuro delle attività di pesca. Esso conferisce un diritto di pesca individuale in virtù del quale al pescatore vengono assegnate determinate quote per ciascuna specie ittica, zona di pesca e anno. In un primo momento, la quota totale viene fissata dall'autorità competente e in seguito dalle stesse organizzazioni dei pescatori. Ciò contribuisce ad incentivare i pescatori a gestire gli stock di merluzzo in modo sostenibile.

PROCEDURA

Titolo	Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
Riferimenti	COM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 7.9.2006
Relatore per parere Nomina	Christofer Fjellner 5.10.2006
Esame in commissione	20.11.2006 27.2.2007
Approvazione	27.2.2007
Esito della votazione finale	+: 53 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morțun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Jiří Maštálka, Andres Tarand, Radu Țîrle
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elisa Ferreira, Catherine Stihler